

Ministero dei Lavori Pubblici
Circolare 13 maggio 1986

Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Con circolare 26.7.85, n.1255/U.L. venivano dettate modifiche e integrazioni alla C.M. 22.6.67, n.1643, concernente le c.dd "clausole sociali" da inserire nella lettera d'invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Modificando l'art. 1 della circolare del 1967, la circolare n. 1255/85, nell'intento di salvaguardare la parità torrenziale delle imprese, industriali ed artigiane, partecipanti a pubblici appalti, prevedeva l'inserimento, nelle lettere d'invito e relativi contratti, di una clausola in base alla quale le imprese artigiane avrebbero dovuto obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella località di svolgimento dei lavori. In tal modo si consentiva alle imprese artigiane - anche in ossequio all'art. 45 Cost., che postula lo sviluppo e la tutela dell'attività artigianale - di partecipare alle gare in una situazione di pieno rispetto di una contrattazione collettiva modulata sulle loro peculiari caratteristiche costitutive e strutturali e proporzionata, data l'entità e natura delle imprese stesse, alla contrattazione collettiva propria delle imprese edilizie industriali e affini. Nessun cenno la circolare 1255/85 faceva però agli obblighi di contribuzione ed accantonamento inerenti a Casse Edili ed Enti Scuola, la cui menzione del resto, era già stata eliminata dall'articolato della ripetuta circolare del 1967 in quanto superflua, detti obblighi facendo capo alla stessa contrattazione collettiva. In sede applicativa la C.M. 1255/85 ha, peraltro, dato adito a dubbi, correlati per un verso al fatto che la contrattazione locale integrativa per le sole imprese artigiane è, allo stato, molto circoscritto per altro verso al fatto che la mancata menzione degli obblighi - onerosi per le imprese - di contribuzione ed accantonamento inerente Casse Edili ed Enti Scuola, potrebbe far ritenere sottratte le imprese artigiane a tali obblighi (ancorché contemplati della relativa contrattazione collettiva) e determinare, per l'effetto, una ingiustificata disparità di trattamento a tutto vantaggio delle stesse imprese artigiane ed a scapito sia delle maestranze da esse dipendenti, sia delle imprese industriali, comunque contrattualmente tenute ai detti obblighi. Onde dirimere tali dubbi, sembra utile integrare il citato art. 1 della circolare 1643/67, come modificato dalla circolare numero 1255/85, nei termini che si andranno a precisare, significando, comunque, sin da ora: a) che il secondo comma del ripetuto art. 1, nel richiamarsi congiuntamente ed indissolubilmente sia alla contrattazione nazionale locale integrativa, intendeva già limitare la portata della disposizione innovativa in esso insita a quei casi, e solo a quei casi, ancorché territorialmente limitati, in cui la contrattazione collettiva per il settore edilizio artigianale fosse in concreto ed operativamente affiancata da un locale, quanto imprescindibile, contrattazione integrativa del settore, in mancanza della quale non avrebbe potuto logicamente farsi riferimento che ai contratti integrativi - stipulati, come il C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle imprese edili industriali, anche a favore delle imprese artigiane - relativi al settore dell'industria edile (che, se così non fosse, lo stesso intento perequativo della circolare 1255/85 verrebbe meno).

b) che gli oneri inerenti a Casse Edili ed Enti Scuola rimangano fermi, la circolare n.1255/85 non avendo inteso rimuovere gli impliciti obblighi sottesi alla circolare del 1967 e già contenuti nella circolare 21/2/1962 n.1229: deve, peraltro, ritenersi logicamente possibile che gli obblighi inerenti a detti istituti possano venire adempiuti verso locali Casse Edili artigiane ed Enti scuola gestiti dalle organizzazioni sindacali del settore artigiano, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma del rispettivo C.C.N. In mancanza, giusta anche quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese artigiane edili ed affini, la cui ipotesi di accordo risulta stipulata il 18/7/85, i predetti oneri concernenti specificamente le Casse Edili dovranno essere soddisfatti presso le Casse Edili esistenti nel territorio e nel rispetto dei relativi regolamenti. Analogo regime vale, naturalmente, anche con riguardo agli Enti Scuola.

L'art. 1 della circolare ministeriale 22.6.67, numero 1643, deve pertanto, essere integrato come segue:

1) “Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che anche recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale”.

Resta fermo quanto previsto dai successivi artt.2 e 3 che, ad ogni buon conto, si trascrivono:

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata in garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa della somma accantonata non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente compiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni".

Si ricorda, infine, che essenziale presupposto della clausola sociale da cui deriva l'obbligo di attenersi alla contrattazione collettiva succitata è che oggetto dell'appalto sia un'opera pubblica edile.